

N. _____ del registro



COMUNE DI LONGARE

PROVINCIA DI VICENZA

PUBBLICATO

dal 15/4/91 al 30/4/91

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione STRAORDINARIA Convocazione PRIMA Seduta PUBBLICA

L'anno millenovecentonovanta UNO addi QUINDICI del r
di MARZO nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito in data 7 MARZO n. 1231

fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza

Sig. VIGOLO P. I. RENATO e l'assistenza del Segretario Comu
NORCIA ANGIOLINO

Sig. _____

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	As
VIGOLO Renato	1		SARDO Giorgio	9	
BRAGAGNOLO Giovanni Battista	2		MAISTRO Bruno	10	
CISCO Giuseppina		1	FRANCESCHETTO Giuseppe		3
RIELLO Bruno	3		CARLI Marco	11	
MAGRO Lorenzo	4		BEGGIO Sergio	12	
BALDINAZZO Ennio	5		DE PAOLI Luciana in Costa	13	
MORELLO Aderenzio	6		ROSSI Silvio		4
BERTINAZZI Franco		2	FRANCESCHETTO Augusto		5
MAZZARETTO Ruggero	7		STOCCO Carla in Astorino		6
TRIVELIN Graziano	8		RAIMONDO Giuliano	14	

Presenti N. 14 Assenti N. 6

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO:

INTEGRAZIONE PROPRIA DELIBERAZIONE N. 98, IN DATA 21/12/1990, AVENTE PER OGGETTO:
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED
ENTI PUBBLICI E PRIVATI".

RICHIAMATA la propria deliberazione N.98, datata 21/12/1990, con la quale è stato approvato il regolamento in oggetto specificato;

VISTO che il Comitato Regionale di Controllo -Sezione di Vicenza- con ordinanza prot.n.2575/1 -131300, emessa nella seduta del 27/2/1991, ha sospeso la deliberazione con la seguente motivazione:

"Rilevato che l'Ente non ha concretamente indicato i criteri ai quali la Giunta Municipale dovrà riferirsi per la quantificazione di contributi, non essendo prefissata una percentuale sulla spesa ammessa quale misura massima dell'intervento; Ritenuto pertanto che è necessaria l'integrazione delle norme regolamentari in conformità a quanto appena espresso;"

RITENUTO, necessario, pertanto, integrare la propria deliberazione in oggetto indicata, in conformità a quanto espresso dall'Organo di Controllo;

SENTITA, la relazione del Sindaco in merito alla proposta di integrazioni e modifiche del regolamento in esame;

VISTO l'art.12 della legge 7/8/1990, N.241;

VISTO che lo schema di regolamento - modificato ed integrato in conformità alle indicazioni del Comitato Regionale di Controllo- merita l'approvazione di questo Consiglio Comunale;

AD UNANIMITA' di voti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, come in effetti approva, l'allegato schema di regolamento (che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), in sostituzione di quello approvato con la deliberazione richiamata in narrativa.

Allegato alla delibera C.C.
N. 16 del 15 MAR. 1991

Il Segretario Comunale



REGOLAMENTO GENERALE

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE
ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

(Art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241)


A cura di Corrado Aliano segretario generale del
Comune di Malo e di Gastone Faietti
segretario generale del Comune di Lonigo



REGIONE DEL VENETO

COMITATO DI CONTROLLO

SEZIONE DI VICENZA



EL/375
Prot.n.6141/1 - 1 3 13 00
Reg.n.8010

ORDINANZA

La Sezione nella riunione del **3 MAGGIO 1991**
Vista la deliberazione N.98 in data 21.12.1990 di CONSIGLIO
del Comune di **LONGARE** pervenuta il 12.2.1991

avente per oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE PER LA
CONCESSIONE DI SOUVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.
(ART.12 DELLA L. 7.8.1990, N. 242)".

VISTE le controdeduzioni fornite dall'Ente con provvedimento di
Consiglio Comunale n. 16 del 15.3.1991, pervenuto il 17.4.1991,
all'ordinanza di sospensione n. 2575 del 27.2.1991;

EVIDENZIATO che all'art.16, comma 4, del Regolamento viene lasciata
alla Giunta Municipale ampia discrezionalità non essendo
prefissata una percentuale sulla spesa ammessa quale misura
massima d'intervento così come richiesto nell'ordinanza di
sospensione;

RILEVATO, d'altra parte, che venendosi a creare in argomento un vuoto
normativo il Consiglio Comunale dovrà procedere all'adozione
di un ulteriore provvedimento integrativo;

VISTO l'art.59 della legge 10 febbraio 1953, n.62;

VISTA la legge regionale 28 giugno 1974, n.35, e successive
modificazioni ed integrazioni;

A N N U L L A PARZIALMENTE

la deliberazione indicata in premessa, limitatamente all'art.16,
comma 4, del Regolamento de quo per le motivazioni innanzi indicate.

IL Sig. SINDACO dell'Ente interessato e' incaricato dell'esecuzione
della presente ordinanza.

Il sig. Segretario provvederà alla trascrizione della stessa nei
registri delle deliberazioni.

H. IL PRESIDENTE
PIERO GAROLDINI

H. IL SEGRETARIO
DR. ITALO PORPORINO

/99-

Al Sig. SINDACO dell'Ente **COMUNE DI LONGARE**
e, p.c.

Sig. PRESIDENTE Giunta Regionale Veneta **VENEZIA**

Sig. PREFETTO della Provincia di **VICENZA**



SEGRETERIA GENERALE
PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO
(*Bruno Crestani*)

INDICE



IL SEGRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. ...", is written over the text "IL SEGRETARIO COMUNALE".

PREAMBOLO

- Pag. 6 **CAPO I - NORME GENERALI**
- Pag. 6 ART. 1 - FINALITA'
- Pag. 6 ART. 2 - LE VARIE PROVVIDENZE
- Pag. 6 ART. 3 - DESTINATARI
- Pag. 6 ART. 4 - MISURA DELLE PROVVIDENZE
-
- Pag. 8 **CAPO II - PROVVIDENZE IN MATERIA DI
ASSISTENZA SOCIALE**
- Pag. 8 ART. 5 - AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI
- Pag. 8 ART. 6 - REDDITO MINIMO VITALE
- Pag. 10 ART. 7 - REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE
- Pag. 10 ART. 8 - MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI
DI BASE
- Pag. 10 ART. 9 - SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI
- Pag. 12 ART. 10 - SERVIZIO DOMICILIARE
- Pag. 14 ART. 11 - SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO
- Pag. 14 ART. 12 - SERVIZI SOGGIORNI - VACANZA
- Pag. 16 ART. 13 - CONSEGNA DI BUONI VIVERI
- Pag. 16 ART. 14 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI
- Pag. 16 ART. 15 - INTERVENTI SPECIALI
-
- Pag. 18 **CAPO III - PROVVIDENZE IN MATERIA
DI ASSISTENZA SCOLASTICA**
- Pag. 18 ART. 16 - SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE
- Pag. 20 ART. 17 - ALTRI VANTAGGI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE
- Pag. 20 ART. 18 - AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI
- Pag. 20 ART. 19 - ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA



IL SEGRETARIO COMUNALE

Pag. 22 **CAPO IV - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Pag. 22 ART. 20 - CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI

Pag. 22 ART. 21 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Pag. 24 **CAPO V - CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE**

Pag. 24 ART. 22 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Pag. 24 ART. 23 - CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

Pag. 26 **CAPO VI - ALTRE PROVVIDENZE**

Pag. 26 ART. 24 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Pag. 26 ART. 25 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

Pag. 26 ART. 26 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE

Pag. 26 ART. 27 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

Pag. 30 ART. 28 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

Pag. 30 ART. 29 - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA ATTIVITA' TURISTICA

Pag. 30 ART. 30 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO

Pag. 30 ART. 31 - CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

Pag. 32 ART. 32 - VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

Pag. 34 **CAPO VII - MODALITA'**

Pag. 34 ART. 33 - PREMESSA

Pag. 34 ART. 34 - DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

Pag. 34 ART. 35 - DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI

Pag. 36 ART. 36 - ISTRUTTORIA

pag. 36 ART. 37 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI



IL SEGRETARIO COMUNALE

Pag. 38

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Pag. 38 ART. 38 - NORME FINALI

Pag. 38 ART. 39 - NORME TRANSITORIE

Pag. 38 ART. 40 - SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

PREAMBOLO



Tra gli istituti di partecipazione la nuova legge ha inserito, nell'ordinamento delle autonomie locali, il diritto di accesso e di informazione ai cittadini, anche se detto istituto era stato ampiamente regolamentato con la legge 816/1985.

Il principio della partecipazione, della pubblicità e trasparenza è stato ripreso con forza dagli artt. 6 e 7 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 di riforma dell'ordinamento delle autonomie, ma ancor più dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, quasi a sancire l'esigenza di un nuovo stile, di un diverso modo di atteggiarsi della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini non più semplici destinatari di provvedimenti, ma parte attiva e centrale dell'azione amministrativa.

I principi informatori di queste leggi-quadro sono: la trasparenza, la legalità e l'imparzialità, la tempestività, la valorizzazione del volontariato e la solidarietà, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza.

Principio di trasparenza: la P.A. deve essere una "casa di vetro", senza barriere, dove tutti possano accedere ai documenti, ed abbiano il diritto di conoscere, sapere e di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo.

Principio di legalità: la P. A. è soggetta alla legge, non solo perchè è la legge a conferirle il potere di provvedere in un determinato settore e perchè quel potere può essere esercitato solo dalle autorità cui è attribuita la relativa competenza, ma anche perchè il contenuto degli atti deve mantenersi nell'ambito dei precetti dettati dalle norme. Il termine "legge" deve intendersi in senso lato, comprensivo sia della legge in senso formale, che sostanziale.

Principio di imparzialità: la P.A. nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione deve agire in base ad una adeguata ponderazione degli interessi pubblici, temperati da una corretta valutazione degli interessi privati contrastanti; sempre perseguendo l'obiettivo di soddisfacimento dell'interesse pubblico generale.

La P.A. ha il dovere di informare, in generale, il proprio comportamento a criteri di parità di trattamento dei cittadini in una situazione di condizioni eguali o analoghe.

Principio di tempestività dell'azione amm.va: è un principio nuovo voluto dal legislatore per sconfiggere l'inerzia della burocrazia che col decorso del tempo ha vanificato di fatto il diritto del cittadino.

A tal fine gli artt. 16 e 17 della legge 241 introducono rispettivamente l'istituto del "silenzio facoltativo" che si verifica quando un parere richiesto obbligatoriamente non viene rilasciato nei termini ed una sorta di "silenzio devolutivo" quando cioè non provvedendo nei termini l'organo deputato al rilascio di un atto, la competenza passa ad un altro organo.

Principio di efficienza, di efficacia e di economicità: la P. A. deve rispettare il principio del "buon andamento" (art. 97, Costituzione) perse-

guendo il massimo risultato nella gestione della cosa pubblica secondo le regole dettate dalla tecnica e dalla scienza della amministrazione. Il principio di economicità che è quello di perseguire il massimo risultato, nel privato si ottiene ottimizzando le risorse e minimizzando i costi. Nel pubblico il suddetto principio, sempre valido, deve essere temperato dal principio della solidarietà. A volte servizi antieconomici sono tenuti in vita a difesa delle categorie più deboli o per la salvaguardia di interessi pubblici superiori: come la difesa dell'ambiente, come la salvaguardia dei beni di interesse storico, artistico, culturale, ecc.

L'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241, in ossequio ai principi enunciati, stabilisce che: "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici (*) di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

Il presente regolamento intende dare risposta al suddetto precetto.

* Alle espressioni del legislatore si attribuisce il seguente significato.


Sovvenzione: soccorso, aiuto in denaro riferito a enti e società.

Sussidi ed ausili finanziari: soccorsi, aiuti in denaro riferiti a persone fisiche.

Contributo: ciò che ciascuno dà per partecipare ad un fine comune.

Vantaggi economici: ciò che mette qualcuno in posizione di favore rispetto ad altri in termini di somministrazione di beni, servizi, attività di qualunque genere.

Bene economico: è tutto ciò che è suscettibile di valutazione in denaro.



CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente regolamento.

La concessione dei benefici di cui al comma 1, ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione.

ART. 2 - LE VARIE PROVVIDENZE

Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.

Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:

- a) la consegna dei buoni viveri;
- b) l'anticipazione di somme di denaro a favore di associazioni e di privati in situazione di contingente necessità o di bisogno;
- c) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale;
- d) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
- e) altre forme riconducibili a quelle precedenti.

Gli interventi previsti dalle lettere c), d), e) del comma 2 possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

ART. 3 - DESTINATARI

Sono destinatari delle provvidenze previste dall'articolo 1:

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti privati, siano o non persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;
- c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti pubblici associativi, quali le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici, i patronati.

ART. 4 - MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, svolta dagli enti tenuto anche conto del numero delle persone interessate, nonché alle necessità alle condizioni e alle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile.



CAPO II - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

ART. 5 - AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

Ab

Abrogato con delibera C.C. n.3 del 09/02/2007



ART. 6 - REDDITO MINIMO VITALE



Abrogato con delibera C.C. n. 14 del 03/04/2007



ART. 7 - REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Abrogato con delibera C.C. n. 14 del 03/04/2007

ART. 8 - MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE

Abrogato con delibera C.C. n. 14 del 03/04/2007

ART. 9 - SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI

Abrogato con delibera C.C. n. 14 del 03/04/2007

ART. 10 - SERVIZIO DOMICILIARE

SECRETARIO COMUNALE

Il servizio domiciliare svolto dal Comune ha lo scopo di favorire la permanenza nella propria abitazione delle persone che abbiano perduto, in parte o interamente, l'autosufficienza o che presentino rischi di emarginazione e di evitarne l'istituzionalizzazione.

Il servizio è rivolto alle persone le cui esigenze non siano o non possano essere soddisfatte da parenti o da volontari, né da prestazioni di terzi a pagamento anche con il concorso del Comune.

Il servizio domiciliare può fornire le seguenti prestazioni:

- a) pulizia e igiene della persona;
- b) aiuto domestico;
- c) servizio mensa;
- d) servizio di lavanderia a domicilio;
- e) servizio trasporto e accompagnamento
- f) visite domiciliari di socializzazione;
- g) disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
- h) svolgimento di altre minute attività fuori e nella abitazione dell'assistito;
- i) ogni altra prestazione idonea a consentire il mantenimento dell'assistito nella vita di relazione.

Il servizio è gratuito se il bisognoso ha un reddito inferiore al minimo vitale e sussistono le condizioni previste dall'articolo 5, comma 2°.

Previa relazione dell'ufficio servizi sociali, possono essere ammesse al servizio di assistenza domiciliare, a pagamento, le persone che versino in una condizione di particolare gravità psico-sociale e che abbiano un reddito superiore al minimo vitale oppure beni immobili o automezzi.

La partecipazione alla spesa avviene come dal seguente prospetto:

Reddito utente (dedotte spese locazione)	Erogaz. servizio
fino ad una volta e mezzo minimo INPS	gratuito
da 1,5 a 4 volte minimo INPS	con contributo commisurato al reddito.
oltre 4 volte minimo INPS	a totale pagam.

Nella valutazione globale dello stato di bisogno dell'utente sarà tenuto debito conto della possibile disponibilità anche economica, dei tenuti agli alimenti.

Il reddito mensile dell'assistito che partecipa alla spesa del servizio non può comunque scendere sotto la soglia del minimo vitale.

Il costo del servizio di assistenza domiciliare è fissato annualmente dalla giunta comunale.

L'ammissione alle prestazioni del servizio domiciliare è stabilita dalla Giunta Comunale per una durata non superiore ad un anno per volta, tenendo conto:

- a) delle richieste dell'utente;
- b) delle sue condizioni e dei suoi bisogni;
- c) della disponibilità operativa del servizio.



IL SINDACO
[Handwritten signature]

L'ammissione al servizio con partecipazione alla spesa può essere revocata, con preavviso di almeno trenta giorni, qualora si riduca la disponibilità operativa del servizio oppure sopraggiungano richieste di non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.

ART. 11 - SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO

Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescano a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta.

Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri enti o istituzioni.

Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese personali fissate annualmente dalla giunta comunale in conformità a quanto stabilito dalla Regione.⁽¹⁾

Il servizio viene erogato finchè dura il ricovero.

ART. 12 - SERVIZI SOGGIORNI - VACANZA

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna - mare - laghi, ecc.) durante il periodo primavera - estate - autunno.

Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

I servizi per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasione di svago.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

L'Amministrazione Comunale fissa annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno recuperandola dai partecipanti. Potranno essere erogati contributi a coloro che ne faranno richiesta e rientrano nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 9.

(1) Vedi legge regionale 29 luglio 1989 N° 22.

**CAPO III - PROVVIDENZE IN MATERIA DI
ASSISTENZA SCOLASTICA**




SEGRETARIO COMUNALE

ART. 16 - SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare le scuole materne; viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie ed è garantito agli utenti un trattamento per quanto possibile omogeneo.

Il Comune riconosce che le scuole materne private svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità, e può stipulare con esse convenzioni.



La scuola materna privata per ottenere la sovvenzione deve:

- a) presentare istanza entro il 30 settembre allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;
- b) depositare presso il Comune il regolamento o lo statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione di organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola nello spirito del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;
- c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presidono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;
- d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino allo esaurimento dei posti disponibili;
- e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;
- f) presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola.

Annullato con ordinanza CO.RE.CO



- (1) sessanta
- (2) cinquanta
- (3) settanta



Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria, con privilegio per le persone con il reddito più basso, senza figli, e a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai partecipato alle vacanze.

ART. 13 - CONSEGNA DI BUONI VIVERI

Nei casi urgenti ed eccezionali, sentito il responsabile dell'ufficio servizi sociali, il sindaco può disporre con provvedimento scritto la concessione di buoni viveri o di somme di denaro attraverso l'economato, o di altri ausili, a favore di persone fisiche in stato di bisogno, nel limite massimo di un (1) UN QUINTO ===== della pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S., con arrotondamento a lire 10.000.

La giunta comunale nella prima seduta utile provvederà a liquidare la spesa, anche integrando e dando continuità all'intervento se ne ricorrano le condizioni.

ART. 14 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Il Comune può anticipare somme, con obbligo di restituzione, a favore di persone aventi reddito superiore al minimo vitale che versino in situazione di contingente necessità o di bisogno.

In casi di particolare gravità psico-sociale, il Comune può assumersi l'onere del pagamento di somme dovute per contributi previdenziali ed assistenziali.

Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone bisognose, il Comune stipula convenzioni con enti, istituzioni, cooperative e privati e può assumere ogni spesa necessaria, nel rispetto dell'articolo 9 del presente regolamento; per casi di rilevante gravità psico-sociale, la Giunta può non tenere conto della situazione reddituale del nucleo familiare.

In occasione di calamità naturali il Comune offre ai disastriati aiuti in denaro, viveri, medicinali ed altri beni di prima necessità, per un importo massimo pari (2) ALL'UNO per cento delle proprie spese correnti, anche aderendo ad iniziative umanitarie a carattere nazionale o regionale, e si fa promotore e garante della raccolta degli stessi beni presso la popolazione.

ART. 15 - INTERVENTI SPECIALI

I contributi economici a favore degli hanseniani e dei loro familiari sono stabiliti dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni.

Per l'eliminazione delle barriere architettoniche è disposta l'erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata con la legge 27 febbraio 1989, n. 62.

Gli interventi a favore degli immigrati italiani dall'estero, sono regolamentati dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9; quelli a favore degli immigrati extracomunitari dal decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39.

(1) un quinto

(2) all'uno



La metà del contributo viene corrisposta entro trenta giorni dalla dichiarazione di inizio lavori, l'altra metà entro trenta giorni dalla presentazione del consuntivo della spesa; se le opere non vengono realizzate interamente, il contributo viene proporzionalmente diminuito, con obbligo di restituzione dell'eventuale differenza già anticipata dal Comune.

ART. 17 - ALTRI VANTAGGI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

Il Comune può mettere gratuitamente a disposizione delle scuole materne private proprio personale, mezzi e strutture, limitatamente ad alcune ore, per i servizi di mensa e trasporto; le esigenze della scuola vanno però coordinate, con apposita intesa, con i servizi e le necessità comunali che in ogni caso hanno prevalenza, anche se siano sopraggiunte.

ART. 18 - AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI

Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, il Comune concede sussidi alle famiglie che presentino istanza, di regola entro il 30 settembre di ogni anno, per l'acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto, secondo le norme previste in materia di assistenza sociale dell'articolo 9 del presente regolamento.

In casi particolarmente bisognevoli di tutela la quota base del reddito minimo vitale viene aumentata di ⁽²⁾ un quinto;

ART. 19 - ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Comune dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari e medie statali sulla base di programmi di attività o di necessità particolari presentati di regola entro il 31 ottobre; tali contributi non possono complessivamente superare il ⁽¹⁾ 20% per cento delle spese per l'acquisto di beni e servizi sostenute dal Comune per il funzionamento delle stesse scuole durante l'anno precedente.

Ai comitati genitori delle scuole elementari e delle scuole medie che svolgano attività a favore degli alunni, concordate con il Comune, è attribuito un contributo fino ad un massimo del disavanzo annuale del loro bilancio, comunque non superiore alla metà dei contributi concessi alle scuole.

(1) cinquanta

(2) due quinti

(3) quindici



CAPO IV - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART.20 - CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI

Gli impianti sportivi non comunali concorrono alla crescita morale e civile dei giovani.

Al fine di mantenere gli impianti di cui al presente articolo il Comune stipula una convenzione con i proprietari, che ne garantisca l'utilizzo a tutti i giovani ed alle associazioni, senza distinzioni, ed eroga contributi fino ad un massimo del (1) 50% per cento delle spese di mantenimento detratti i proventi eventualmente percepiti.

ART. 21 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi, fissandone l'eventuale contribuzione.

La contribuzione può essere modulata in base al tipo di attività svolta dalla società, ed ai destinatari della attività sportiva.

La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, può essere gratuita.

E' fatto comunque salvo il rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale.

L'importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi, effettuati dalle società ed autorizzati dal Comune, è decurtato dalla contribuzione nella misura quantificata dall'ufficio tecnico.

Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, da presentarsi entro il 15 settembre, non possano essere tutte accolte a causa della insufficienza degli stessi impianti, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data precedenza alle associazioni di cui al comma 3 e, fra loro, a quelle che hanno avuto il più alto numero di praticanti negli ultimi due anni. Le richieste per le attività per le quali gli organizzatori chiedono un corrispettivo ai praticanti hanno precedenza sulla richiesta di eventuali associazioni sportive di altri Comuni.

Alcuni particolari impianti possono essere dati in uso con convenzione in cui siano stabiliti:

- a) la durata;
- b) la gratuità o l'onerosità a carico del concedente o del concessionario;
- c) l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
- d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
- e) la responsabilità dei danni a cose e persone;
- f) il divieto di subconcessione;
- g) i casi di revoca;
- h) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

(1) cinquanta



CAPO V - CONTRIBUTI PER ESECUZIONI DI OPERE

ART. 22 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Il Comune, ai sensi del D.L.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, convertito nella Legge 17 aprile 1925, n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta congrua dall'Ufficio Tecnico.

Il medesimo contributo potrà venire erogato quando la strada non classificata e a prescindere dalle origini sia sottoposta inequivocabilmente anche ad uso pubblico e quindi promiscuo, pur in assenza della costituzione di diritti d'uso o servitù in favore del Comune.

I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, comunque, essere indifferibili.

ART. 23 - CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

I privati che intendano attuare, ampliare, completare nella loro zona un servizio o un'opera di rilievo pubblico possono ottenere il contributo del Comune nella misura massima del (1) ~~cinquanta~~ 50% per cento del costo dei lavori, purchè annualmente non sia superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle spese correnti previste in bilancio.

Il concorso del Comune interviene solo in presenza di rilevante spesa pro capite.

Per l'erogazione del contributo si applica l'ultimo comma dell'articolo 22.

(1) cinquanta

CAPO VI - ALTRE PROVVIDENZE

ART. 24 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il Comune, in aggiunta alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di enti locali.

I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statuari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo statuto, il Comune può recedere dalla associazione restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno successivo.

ART. 25 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori del territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori del territorio.

I contributi di cui al comma 1 non possono superare annualmente la misura ⁽¹⁾ per mille delle spese correnti previste dal bilancio.

ART. 26 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE

Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, le parrocchie ed altre comunità religiose possono ottenere contributi per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto, nella misura massima del ⁽²⁾ per mille delle spese correnti previste nel bilancio comunale, da suddividere in proporzione ai relativi costi.

La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

Il Comune interviene a favore dei Comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo, con contributi che non siano superiori annualmente al ⁽³⁾ per cento del contributo previsto al comma 1 del presente articolo.

ART. 27 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI **

Il Comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche, e dispone la erogazione di provvidenze in loro favore.

** come modificato dalla deliberazione di C.C. n. 33 del 22.06.2000

Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dei lavori prestati e dell'attività svolta e possono essere erogate anche solamente nella misura necessaria a pareggiare il disavanzo dell'associazione, comitato, gruppo, cooperativa, risultante dal bilancio consuntivo dell'anno precedente. Ove necessario, viene data precedenza alle associazioni aventi un numero di soci superiore a n. quaranta aderenti.

Al fine di mantenere l'associazionismo e rafforzare i vincoli di solidarietà dei gruppi, il Comune può aumentare la misura della sovvenzione annuale ad alcuni raggruppamenti locali particolarmente deboli finanziariamente e che svolgono attività non limitata ai propri associati e coprirne i disavanzi fino al cinquanta per cento delle spese complessive: può anche assumere direttamente specifiche loro spese, se ne riconosce il rilievo culturale o sociale, e concedere in comodato i beni acquistati.

Il Comune può anche erogare benefici ad enti, associazioni, gruppi, cooperative a carattere nazionale, provinciale o comprensoriale, operanti nel campo socio-sanitario.

I fondi di bilancio per i benefici di cui ai commi 2, 3 e 4 non possono superare annualmente l'uno per cento delle spese correnti.

Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative e per lo svolgimento delle attività statutarie aventi comunque interesse pubblico; una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni. Il Comune può, se non dà sovvenzioni ordinarie, concorrere nelle spese degli enti, associazioni, gruppi e cooperative per la locazione dei locali altrimenti ottenuta, fatto salvo il limite di spesa stabilito dal comma 5°.

Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti, edifici e monumenti che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria dell'associazione o del gruppo agente, possono arrivare fino al massimo del settanta per cento dell'eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato; l'attività deve essere concordata preventivamente e l'erogazione in acconto del contributo è effettuata in corso d'attività o nel corso dei lavori, mentre il saldo alla conclusione.

Il Comune autorizza l'allacciamento temporaneo forfettizzato delle luminarie attivate da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.

A favore delle associazioni e dei gruppi il sindaco può mettere a disposizione gratuita per brevi periodi strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse.

Alle associazioni che versino in situazione di contingente necessità può essere concesso il vantaggio economico previsto dall'articolo 14, comma 1.



ART. 28 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, ed eroga agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista, a seconda dell'importanza, dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa, fino ad un massimo del (1) ZEROVIRGOLAUNO per cento delle spese correnti del bilancio.

L'amministrazione comunale può attribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.

Viene data precedenza, nell'ordine, alle iniziative preferibilmente a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione, a quelle culturali ed artistiche e a quelle sportive.

ART. 29 - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA ATTIVITA' TURISTICA

Il Comune sostiene ogni iniziativa per lo sviluppo della attività turistica e concorre alle spese di funzionamento di istituzioni turistiche presenti nel territorio; il contributo non può superare (2) UNO per mille delle spese correnti del bilancio.

ART. 30 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO

Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il Comune attribuisce contributi a favore delle cooperative ed altre istituzioni operanti nel campo economico, sino ad un massimo (3) UNO per mille delle spese correnti previste nel bilancio.

ART. 31 - CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

Sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.

Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.

La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo e al valore della iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

(1) uno virgola cinquanta

(2) l'uno

(3) dell'uno



IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 32 - VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:

- a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
- b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
- c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità;
- d) ogni altra piccola utilità.

Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al
(1) UNO per mille delle spese correnti complessive
previste in bilancio.

(1) quattro

CAPO VII - MODALITÀ



IL SEGRE...
[Handwritten signature]

ART. 33 - PREMESSA

I benefici previsti dall'articolo 1 sono erogati su istanza degli interessati o su iniziativa del Comune, anche a favore di enti pubblici per attività riconducibili alle materie contemplate dal presente regolamento.

ART. 34 - DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

Per ottenere le provvidenze di assistenza sociale occorre presentare la seguente documentazione:

- a) domanda sottoscritta dall'interessato, conforme al modello predisposto dal Comune;
- b) ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare;
- c) ultime buste paga;
- d) libretti di pensione;
- e) ricevute del pagamento del canone di locazione;
- f) cartellini rosa dei disoccupati.

Il Comune può di volta in volta chiedere altri documenti che ritenga necessari.

Per essere ammessi ai sussidi per casi straordinari il richiedente deve comunque presentare i documenti e le certificazioni comprovanti il bisogno.

La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'ufficio servizi sociali e dal comando dei vigili urbani. Gli accertamenti possono riguardare:

- a) ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente;
- b) ricerche presso enti e uffici pubblici (I.N.P.S., Prefettura, U.L.S.S.);
- c) accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente.

All'acquisizione dei documenti relativi alla situazione familiare provvede d'ufficio il responsabile dell'ufficio servizi sociali.

ART. 35 - DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI

Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, diversi da quelli di cui all'articolo 33, deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.

Il sottoscrittore che agisca in nome di un ente, associazione o gruppo, deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'ente.

La domanda va corredata del bilancio di previsione, del consuntivo, del programma, del progetto, del preventivo di spesa o di altro documento giustificativo che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell'istanza.

Gli enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative, presentano, ove non sia già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, affiliazioni).

Il Comune, entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, rende noto con pubblici avvisi le risorse disponibili nell'anno per le provvidenze previste dal presente regolamento, salvo le successive variazioni, indicando i criteri e le modalità di assegnazione.

Le domande ed in particolare quelle per gli interventi ordinari, vanno presentate di norma nei successivi trenta giorni, ove non sia diversamente disposto.

ART. 36 - ISTRUTTORIA

L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio competente per il settore d'intervento, che predispose la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale.

Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.

L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro trenta giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative di cui alla legge 7 agosto 1990 n° 241.

ART. 37 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo del Comune, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere concretamente erogato dopo la presentazione del consuntivo.

Il contributo sarà decurtato in misura proporzionale, qualora l'importo di consuntivo risulti inferiore alle spese preventivamente ammesse.

La mancata presentazione della documentazione necessaria alla completezza dell'istanza ne comporta l'inammissibilità.

Se la documentazione costituisce invece presupposto all'erogazione concreta del beneficio, la sua mancata o parziale esibizione determina, dopo espresso diffida, la revoca del contributo concesso.

L'erogazione delle provvidenze, salvo quelle a persone fisiche, è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione di loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto; tale circostanza deve risultare esplicitamente dalla deliberazione di concessione.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38 - NORME FINALI

Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari; la contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.

Ottenere agevolazioni, esenzioni, riduzioni tributarie e tariffarie nei limiti riconosciuti dalla legge o dai regolamenti è un diritto.

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.

L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

La giunta comunale predispose ogni anno una relazione riepilogativa dei provvedimenti che sono stati adottati in attuazione del presente regolamento e la allega al rendiconto.

ART. 39 - NORME TRANSITORIE

Per le sovvenzioni, i sussidi, i contributi da erogare entro l'anno 1990 si possono non considerare le misure, le percentuali, gli importi determinati o determinabili dal presente regolamento, qualora siano frutto di intese intercorse o di promesse dell'Amministrazione intervenute prima dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, o di attese basate sui provvedimenti degli scorsi anni, purchè comunque esista in bilancio la somma disponibile.

Le situazioni esistenti vanno rese conformi al presente regolamento entro il 31 dicembre 1991.

Per i benefici da erogare nell'anno 1991 i termini previsti dagli articoli 16 comma 5° e 26 comma 2° sono differiti al 31 marzo 1991.

ART. 40 - SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinino i benefici previsti dall'articolo 1.

PARERE DI LEGITTIMITÀ:

Il presente provvedimento è legittimo.

F.to

Il Segretario Comunale
NORCIA ANGIOLINO

UFFICIO DI RAGIONERIA:

Esprime parere favorevole di regolarità contabile e attesta che la spesa trova disponibilità al cap. / Competenza del Bilancio del corrente esercizio finanziario.
residui

F.to

Il Ragioniere
BENIERO UMBERTO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
NORCIA ANGIOLINO

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to

VIGOLO P.I. RENATO

L'Assessore Anziano

BRAGAGNOLO GIOVANNI BATTISTA

F.to

Il Segretario Comunale
NORCIA ANGIOLINO

F.to

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

LONGARE, li 15 APR. 1991

Visto: Il Sindaco



Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni a sensi del 1° comma dell'art. 47 della Legge 8-6-1990 n. 142.

LONGARE, li

Il Segretario Comunale
NORCIA ANGIOLINO

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per dieci giorni.

, li

Il Segretario Comunale

Ricevuta dal CO.RE.CO. di Vicenza in data 17/04/1991 sub. n. 6141 è

divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il giorno
ORDINANZA DI ANNULLAMENTO PARZIALE N. 6141/1 -131300 DEL 3 MAGGIO 1991 DEL CO.RE.CO
DI VICENZA PERVENUTA IL 16/5/1991 PROT.N. 2600.-

Il Segretario Comunale

DIVENTA ESECUTIVA IL 7 MAG. 1991

21 APR. 1991



